

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
DELL'8 settembre 2022

Addì 8 settembre 2022, alle ore 16,30, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra (Presidente), Antonio Famiglietti (Vice-Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca (Tesoriere), Tommaso Fabiano, Rosa Barletta, Evira Festa, Amato Rizzo, Francesco Castellano, Raffaele Tecce, Nello Pizza, Anna Argenio, Carmine Freda.

In ordine alla nota prot. n. 4295 del 6.9.2022 (punto n. 1 dell'O.d.G.), con la quale il Presidente del Tribunale di Avellino ha formulato talune osservazioni rispetto alle doglianze poste a base dell'astensione proclamata con delibera del 25.7.2022, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ritiene doveroso inviare una nota di riscontro alle argomentazioni prospettate dal Presidente del Tribunale relativamente a: 1) delega ai giudici onorari per lo svolgimento di attività istruttoria; 2) celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta; 3) applicazione del comma 4 dell'art. 221 del Decreto Legge n. 34/2020; 4) disciplina delle udienze civili e penali dinanzi al Giudice di Pace di Avellino.

In merito alla "*delega ai giudici onorari per lo svolgimento di attività istruttoria*", il Consiglio ribadisce che non è mai stato posto in discussione il prezioso contributo fornito dalla magistratura onoraria; ciò che si censura è l'ormai consolidata prassi - in violazione del principio sancito dall'art. 25 della Costituzione - di delegare la fase istruttoria ad un giudice (il GOP) diverso da quello, poi, chiamato ad emettere la sentenza che definisce il giudizio.

Quanto alla "*celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta*", prima di tutto, va sottolineato che il Consiglio, già con la delibera del 31.5.2022 richiamata da quella del 25.7.2022, si era dimostrato consapevole della scelta (non condivisibile) del legislatore che, in maniera del tutto singolare, aveva inteso prorogare per il solo settore giustizia l'efficacia di quelle disposizioni emergenziali che facultano il magistrato a disporre la celebrazione delle udienze mediante la trattazione scritta.

Invero, ciò che veniva invocato, nelle predette delibere, erano ragioni di opportunità e una maggiore collaborazione che garantisse l'effettivo esercizio del diritto di difesa ed era, altresì, evidenziato con cognizione di causa (derivante dalla frequentazione, quali avvocati, di aule di giustizia dislocate sull'intero territorio nazionale) e senza dover "*assumere informazioni*", come

presso altri Tribunali i magistrati si fossero aperti ad un sempre più frequente ritorno alla celebrazione delle udienze in presenza (unica in grado di garantire il contraddittorio tra le parti). Non coglie nel segno, poi, il riferimento, contenuto nella nota prot. n. 4295/2022, all'intenzione del legislatore di “*stabilizzare*” la modalità di trattazione scritta con la riforma del processo civile che, ad oggi, non è stata ancora approvata e che, sul punto, sarà senz'altro avversata dall'Avvocatura.

A riprova che la trattazione scritta non costituirà l'unica modalità di svolgimento delle udienze, va posto in rilievo che l'art. 127 ter dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.7.2022, recante attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile, al comma 2, sancisce espressamente che “*Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note*” e che “*Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione.....*”.

In sostanza, mentre la norma attualmente in vigore (art. 221, comma 4, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020), dispone che “*Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e il giudice provvede entro i successivi cinque giorni*”, nel citato art. 127 ter è significativamente previsto, a tutela dei principi dell'oralità del processo e del contraddittorio, che le parti costituite possano addirittura “*opporsi*”, entro cinque giorni dalla comunicazione, al provvedimento che disponga il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.

A tanto si aggiunga che, nella nota in discorso, si legge testualmente che la trattazione scritta consentirebbe “*la raccomandata riduzione della compresenza di elevato numero di utenti nel nostro Palazzo di Giustizia, effetto che ognuno dovrebbe reputare importante per elevare la sicurezza complessiva dell'immobile, la cui tormentata condizione è ben nota*”.

Il Consiglio, nel prendere atto, con rammarico, di detta affermazione, sottolinea che le condizioni del Palazzo di Giustizia non possono assurgere a motivo di compressione di diritti costituzionalmente garantiti, dovendo piuttosto rappresentare occasione di stimolo per l'individuazione di strutture che assicurino la sicurezza di tutti gli utenti, come da anni segnalato in molteplici delibere consiliari.

Per nulla condivisibile, inoltre, è il richiamo all'esigenza di ridurre la *“compresenza di elevato numero di utenti nel nostro Palazzo di Giustizia”* al fine di porre un *“argine ai contagi da Covid”*.

Non è accettabile che, in un momento storico in cui l'emergenza epidemiologica sembra costituire un problema del solo settore giustizia, mentre stadi, discoteche, spiagge e teatri si riempiono di decine di migliaia di utenti, si pensi di arginare i contagi evitando la presenza degli avvocati e dei propri assistiti nelle aule di giustizia.

In ordine alla *“applicazione del comma 4 dell'art. 221 del Decreto Legge n. 34/2020”*, il Consiglio ribadisce quanto già evidenziato nella delibera del 25.7.2022, ovvero che *“sono frequenti e generalizzate le ipotesi in cui, per quanto le parti processuali, a seguito della comunicazione dei decreti con cui viene disposta la trattazione scritta, facciano tempestiva ed esplicita istanza di trattazione delle udienze in presenza, tuttavia i magistrati del Tribunale di Avellino non prendano in alcuna considerazione dette istanze, omettendo di provvedere motivatamente sulle stesse (così come disposto dal comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020) e violando, in tal modo, il diritto di difesa delle parti”*.

A tal proposito, nella nota più volte menzionata, il Presidente del Tribunale ha asserito di aver *“interpellato i colleghi dell'Area Civile del Tribunale circa l'osservanza della disposizione in parola”* e di aver tratto le seguenti *“risultanze”*: *“1. Le istanze di trattazione orale formulate dai difensori costituiti sono state poche, in rapporto al carico complessivo dei ruoli; 2. I giudici si sono pronunciati sulle stesse. Laddove in qualche caso la cancelleria non ha posto tempestivamente in visione su Consolle le istanze, il giudice ha comunque provveduto sulle stesse quando ha visionato il fascicolo telematico in vista delle statuizioni successive; 3. Le istanze sono state in massima parte accolte, anche disponendo, ove necessario, un rinvio dell'udienza; 4. I provvedimenti di rigetto - consentiti dalla normativa in vigore, come si riconosce nel verbale in oggetto - sono stati motivati”*.

Sul punto, il Consiglio provvederà a trasmettere al Presidente del Tribunale le richieste di trattazione delle udienze in presenza formulate dalle parti costituite, con indicazione dei numeri di ruolo dei procedimenti, cui non ha fatto seguito alcun provvedimento di rigetto da parte dei magistrati del Tribunale di Avellino.

Inoltre, il Consiglio, pur essendo consapevole che non si configuri come un obbligo di legge, rappresenta che, nei decreti emessi dai magistrati in servizio presso altri Tribunali, è

opportunamente inserito l'avviso circa la possibilità per le parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Quanto, infine, alla *“disciplina delle udienze civili e penali dinanzi al Giudice di Pace di Avellino”*, il Consiglio rileva che il decreto presidenziale n. 17/2022, con cui sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle udienze civili e penali dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, è stato emesso in data 30.8.2022, ovvero solo dopo che, nella delibera consiliare del 25.7.2022, era stato rimarcato che *“con delibere del 6.4.2022 e del 31.5.2022, il Consiglio formulava vanamente istanza affinché le udienze dinanzi al Giudice di Pace di Avellino fossero trattate a fasce orarie (quelle civili) e ad orario fisso (quelle penali), sì da garantire una dignitosa celebrazione delle stesse ed evitare ore di attesa, con prenotazione del turno anche fisica”*.

Pur se atteso da tempo, il Consiglio prende atto che, con detto decreto, il Presidente del Tribunale, dopo numerose richieste, ha finalmente accolto le istanze della classe forense.

Alle ore 18,00 l'avv Pizza e l'avv Rizzo si sono dovuti allontanare per impegni improrogabili.

Sul punto n. 2 dell'O.d.G, nonostante le plurime sollecitazioni del Consiglio e i successivi lavori di adeguamento a cura dell'amministrazione comunale, permane la situazione di criticità relativa all'immobile che ospita l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, poiché non risulta firmato il decreto autorizzativo del trasferimento di detto Ufficio dal primo piano a piano terra. Pertanto, il Consiglio sollecita, ancora una volta, il Presidente del Tribunale di Avellino ad emettere il citato decreto nonché a fornire chiarimenti circa le ragioni del grave ritardo.

Sulle varie ed eventuali, il Consiglio delibera di formalizzare una richiesta al Presidente del Tribunale di Avellino affinché, quale coordinatore dei Giudice di Pace, estenda le previsioni contenute nel decreto n. 17 del 30.8.2022 anche all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi. All'uopo, il Consiglio delega il referente avv. Rosa Barletta.

Il Consiglio delibera di approvare i pareri, i gratuiti patrocinii, le iscrizioni e le cancellazioni.

Alle ore 18,30 la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Valentina Amelio

Il Presidente
f.to Avv. Antonio Barra

Avellino 09/09/2022

per copia conforme



Ordine degli Avvocati
Avellino
CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Salvatore Iorio

A handwritten signature in black ink, written over the typed name "Avv. Salvatore Iorio".